



Provincia di Lecco

Settore Appalti, Contratti

Espropriazioni, CST

Corso Matteotti, 3

23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295405

Fax 0341.295333

PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Fasc. 6.11.2017.49

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA, L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI LECCO. PERIODO 16.09.2017–15.09.2018, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI. (GARA 114/2017 – CIG 7138228C15). Quesiti e risposte.

Con riferimento alla procedura aperta in argomento sono pervenuti i seguenti quesiti ai quali vengono fornite le risposte che seguono:

D1. In riferimento al bando di gara degli edifici della provincia di Lecco, vorremmo sapere se i requisiti del punto 4.2 lettera g) e h) devono essere posseduti solo dalla capogruppo o anche dalle mandanti.

R1. Riguardo i requisiti di partecipazione, si rimanda al penultimo capoverso del paragrafo 5 del disciplinare di gara.

D2. La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50 % in caso di partecipazione alla procedura di un Consorzio Stabile (non in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2008) che indica quale società esecutrice una società Consorziata in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2008?

R2. In caso di partecipazione ad una procedura di gara da parte di un consorzio stabile trova applicazione quanto disposto dagli articoli 47, comma 2 e 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 cui si rimanda.

D3. In caso di partecipazione di un Consorzio Stabile costituito nel 2017 si chiede conferma che i requisiti richiesti dal Disciplinare ed in particolare:

- a. UNI 9001:2008 richiesta dal punto 4.2 lett. d);
- b. fatturati minimi richiesti dal punto 4.3 lett. i), j);
- c. elenco servizi analoghi richiesti dal punto 4.4 lett. k);
- d. referenze bancarie richiesta dal punto 6.1.5;

possano essere posseduti dalla sola società Consorziata esecutrice?

R3. Vedasi R2.

D4. In caso di partecipazione da parte di un Consorzio Stabile è possibile l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte di un dipendente di una società consorziata?

R4. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da uno dei soggetti indicati al paragrafo 9 del disciplinare di gara per conto del Consorzio ovvero dell’Impresa esecutrice.

D5. Si chiede di specificare se, in caso di ricorso al subappalto, sia necessario indicare la terna di subappaltatori.

R5. Nei documenti di gara non è stata prevista l'indicazione della terna di subappaltatori.

D6. In riferimento al GU/S 133 14/07/2017 272208-2017-IT il Bando di gara fa riferimento a tre servizi distinti: (rif. Punto II.1.4) Fornitura di energia/combustibile; esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione e al punto II.2.4 viene dichiarato che "Nell'espletamento dell'appalto all'appaltatore è anche affidato l'incarico di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici". Nel capitolato speciale a cui si fa riferimento al punto 4.2.f con riferimento all'art.6, comma 7 del DPR 74/2013 "si precisa che il ruolo di terzo responsabile" non è compatibile con il ruolo di "venditore di energia". Risulterebbe quindi che l'appaltatore nella figura di un'unica società non possa coincidere con ambo le attività; lo spirito legislativo vorrebbe che chi conduce gli impianti fosse antagonista di chi fornisce energia, affinché il primo sia legato e stimolato ad una condotta all'insegna della riduzione delle emissioni clima alteranti.

Riprendendo il DPR enunciato "[omississ..] Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 [omississ..]"

Preso atto che dal bando non emerge esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 si chiede conferma che il fornitore di combustibile non possa figurare come mandataria? Che la società fornitrice di energia non possa figurare neppure come mandante?

Solo dopo l'aggiudicazione del bando la società aggiudicataria stipulerà un contratto di fornitura combustibile con i terzi alla prima non collegati a qualsiasi titolo?

R6. Nei documenti di gara è stato puntualmente garantito il rispetto della normativa sul terzo responsabile, infatti al paragrafo 4.1 lettera f) del disciplinare è scritto **si precisa che il ruolo di terzo responsabile non è compatibile con il ruolo di "venditore di energia"**. Inoltre negli ultimi 2 capoversi del paragrafo 5, laddove si precisano i requisiti dei raggruppamenti e si parla di avvalimento, non viene citata la lettera f), a comprova del fatto che tale requisito non fa capo ad alcun partecipante, né può essere acquisito in avvalimento.

D7. In riferimento al GU/S 133 14/07/2017 272208-2017-IT il Bando di gara al punto III.1.1 si chiede "abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti di iscrizione nell'albo professionale" ciò significa che all'interno del raggruppamento deve figurare almeno una persona che abbia le abilitazioni per la progettazione degli impianti come specificato al punto 3 "Oggetto importo e durata dell'appalto pag. 2)" del capitolato speciale.

R7. In relazione agli interventi di cui al capitolato speciale d'appalto gli stessi dovranno essere supportati da idonee professionalità.

D8. Al fine della comunicazione dei dati al FIRE(Riferimento punto 2.1 pag.1 del capitolato speciale) si sott'intende che all'interno del raggruppamento vi dovrà essere un EGE regolarmente abilitato e vi sarà una nomina di "Energy manager" da parte della Pubblica Amministrazione?

R8. Dal momento che la gestione degli impianti e dell'energia è in capo al soggetto appaltatore, sarà cura dello stesso nominare, se necessario ai sensi di legge, l'energy manager.

D9. Con riferimento all'art. 26 del CSA, che sancisce la NON applicazione della revisione prezzi, siamo a chiedere se, qualora venga affidata la proroga per ulteriori 12 mesi, la mancata applicazione di revisione prezzi sarà mantenuta tale. Nel caso in cui invece verrà applicata la revisione prezzi allo scadere del 2° anno di servizio, siamo a chiedere di specificare quali saranno le modalità di revisione utilizzate.

R9. Così come specificato all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, in caso di proroga "l'appaltatore sarà tenuto a fornire il servizio richiesto alle medesime condizioni contrattuali", pertanto non è previsto un adeguamento prezzi.

D10. Considerato che il disciplinare di gara prevede tra i requisiti che il concorrente possieda "*un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad € 3.124.282,70= volta l'importo a base d'appalto, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari*", si chiede di confermare che la comprova di tale requisito possa avvenire tramite la presentazione di certificati di regolare esecuzione nei quali viene riportato il valore esatto dell'attività oggetto dell'appalto, non dimostrabile con i dati generali di bilancio.

R10. Oltre a tali documenti dovranno essere prodotte anche le relative fatture. Naturalmente si tratta di documentazione da esibire da parte del solo soggetto aggiudicatario, in sede di verifica dei requisiti.

D11. Considerato che il disciplinare di gara richiede tra i requisiti di capacità tecnica e professionale di produrre l'elenco del personale che l'operatore economico intende dedicare al servizio oggetto dell'appalto, si chiede di precisare quali dati del personale devono essere inseriti in tale elenco.

R11. Si dovranno indicare i nominativi e le qualifiche professionali di tali soggetti, nonché ogni altro elemento utile alla loro corretta identificazione.

D12. In merito alla griglia di valutazione degli elementi qualitativi siamo a chiedere se sia corretta l'interpretazione circa la manutenzione su richiesta, intesa come manutenzione espressamente richiesta da parte della stazione appaltante compensata a misura sulla base dei prezzi unitari dell'elenco prezzi dei, depurato del ribasso offerto

R12. Sì.

D13. Siamo a chiedere se i consumi riportati all'interno dell'allegato G-rettificato siano riferiti all'anno solare in esame o se siano riferiti invece alla sola stagione termica di ogni anno considerato.

R13. Sono riferiti all'anno solare di ogni anno considerato.

D14. Con la presente richiesta di chiarimento si chiedono delucidazioni ai fini della determinazione del prezzo da offrire per il servizio di riscaldamento di cui all'art 15, lett. a) del capitolato speciale d'appalto.

In particolare, si chiede conferma del fatto che la determinazione dell'offerta economica relativa al servizio di riscaldamento debba avvenire in considerazione dei gradi giorno (GG) indicati nell'allegato "F" al capitolato stesso. In tal caso, si chiede che siano resi noti, per ciascun edificio destinatario del servizio, i valori di consumo di combustibile (SM3) corrispondenti ai valori di GG di cui all'allegato "F". E ciò perché il confronto di tali valori di consumo di combustibile – a oggi non noto – con i consumi storici di ciascun edificio, come indicati nell'allegato "G" al capitolato speciale d'appalto, risulta necessario per la puntuale definizione dell'offerta economica relativa al servizio riscaldamento.

Viceversa, qualora codesta spettabile stazione appaltante non dovesse confermare quanto sopra, si chiede vengano dati i corrispondenti valori di gradi giorno (GG) relativi ai consumi di combustibile storici riportati nell'allegato "G".

R14. L'allegato "F" contiene il valore dei gradi giorno, come desunti dal dpr 412/93, riferiti ai comuni ove sono ubicati gli edifici provinciali e che rappresentano i valori dei gradi giorno massimi riferiti ad ogni località.

Poichè l'offerta economica del servizio energia, pur nell'ambito di un affidamento servizio mediante criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa prevede un ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, i valori massimi di cui sopra (ALLEGATO "F") saranno utilizzati in sede di conguaglio, a fine stagione, quale "base" di raffronto con i dati stagionali per la determinazione del servizio energia del singolo edificio.

ciò premesso, a titolo collaborativo, vengono di seguito forniti i dati richiesti.

COMUNE	GRADI GIORNO STAGIONI TERMICHE			
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
LECCO	2268	2199	2277	2030
OGGIONO	2516	2515	2340	2031
MERATE	2294	2287	2428	2033
MONTICELLO	2501	2396	2505	1968
CASATENOVO	2266	2228	2331	1887
COLICO	2389	2192	2383	2172
CALOLZIOCORTE	2433	2415	2475	2147

N.B.: fonte: contabilizzatori propri in uso fino al 2014

R15. Si segnala che all'interno della documentazione di gara si riscontrano valori discordanti con riferimento all'importo totale presunto dell'appalto, posto a base di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, è stabilito "L'importo presunto dell'appalto in relazione al presente capitolato ed ai valori storici, è stimato ... € 1.572.759,93= IVA esclusa", mentre l'art. 2 del disciplinare di gara prevede che "l'importo a base di gara è pari a € 1.572.795,93=". In considerazione della disomogeneità, si chiede di precisare qual è il valore corretto dell'importo totale posto a base di gara.

R15. L'importo corretto è € 1.572.759,93=.

D16. I requisiti di cui al paragrafo 4.3 lett. i) e j) devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso, oppure ogni singola società partecipante al RTI deve possedere i requisiti proporzionalmente alla quota di partecipazione?

R16. In caso di RTI, tali requisiti devono essere posseduta dal capogruppo in misura maggioritaria e dai mandati in proporzione alla quota di partecipazione.

D17. Per quanto riguarda i requisiti richiesti al punto 4.3 e 4.4 del disciplinare di gara, quanto si indica "negli ultimi 3 esercizi finanziari / negli ultimi tre anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando, si intende anno solare oppure anno di esercizio? Le ns. società consorziate esecutrici chiudono il bilancio non alla fine dell'anno, ma al 30.06 e al 30.09. Vorremmo gentilmente sapere se dobbiamo considerare il fatturato maturato nell'anno di bilancio, oppure nell'anno solare?

R17. Nel disciplinare di gara è scritto esercizio finanziario, che, pertanto, può non coincidere con l'anno solare. I dati di fatturato, sono comprovati con i bilanci depositati, ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate all'agenzia delle Entrate, quindi, è necessario che vengano indicati i dati riferiti ad un esercizio finanziario del quale si sia in grado di produrre tali documenti in fase di verifica.

D18. Si chiede di confermare che le sezioni B e C della parte IV debbano essere compilate SOLO per i punti indicati nel disciplinare di gara.

R18. Nel disciplinare di gara sono state indicate le parti delle sezioni B e C che sono **OBBLIGATORIAMENTE** da compilare. È nella facoltà di ciascun operatore economico compilare, se ritenuto opportuno, eventuali altre parti di tali sezioni.

D19. Con riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che l'unico documento da inserire nel Plico C – Offerta economica, oltre al documento d'identità del sottoscrittore, sia il "MODELLO OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO E".

R19. Vedasi documento di rettifica al disciplinare di gara.